FINANZIAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO DELLA SCUOLA NEL QUINQUENNIO DAL 1966 AL 1970

Art. 29

Contributo ordinario dello Stato agli Istituti scientifici speciali

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il funzionamento degli Istituti superiori scientifici e culturali, degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici e delle scuole di ostetricia e' aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966..... L. 150 milioni per il 1967..... L. 300 milioni per il 1968..... L. 500 milioni per il 1969..... L. 700 milioni per il 1970..... L. 1.000 milioni La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuno degli enti sopra indicati e' effettuata annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenza di funzionamento dei singoli enti.

Versione in vigore dal 30 novembre 1966, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970
Estremi	Legge 31 ottobre 1966, n. 942
Titolo	IV — Università e ricerca scientifica
Capo	II — Contributi di funzionamento e ricerca scientifica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/finanziamento-del-piano-di-sviluppo-della-scuola-nel-quinquennio-dal/art-29-contributo-ordinario-dello-stato-agli-istituti-scientifici-speciali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it